

Allegato 1 – Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera di C.C. n. 17/2021, come modificato con delibera C.C. n. 201/2023.

Di seguito si raffrontano gli articoli oggetto di modifiche, riportando in grassetto il nuovo testo modificato

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa</p> <p>9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.</p>	<p>Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa</p> <p>9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione, indipendentemente da ogni riduzione e con esclusione delle fattispecie di cui alle lettere j-bis e j-ter del comma 1 del successivo art. 22, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.</p>
<p>Articolo 22 - Riduzioni e maggiorazioni</p> <p>1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%; b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%; c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 	<p>Articolo 22 - Riduzioni e maggiorazioni</p> <p>1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%; b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%; c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di

<p>beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>e) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>f) per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso con divieto di sosta, è prevista una riduzione del 55%;</p> <p>g) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 75%;</p> <p>h) per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>i) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;</p> <p>j) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;</p>	<p>beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>e) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>f) per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso con divieto di sosta, è prevista una riduzione del 55%;</p> <p>g) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 75%;</p> <p>h) per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>i) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;</p> <p>j) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;</p> <p>j – bis) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi che risultino autorizzate per un periodo non inferiore a 8 mesi, identificate come “dehors stagionale” ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO “DEHORS” PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, è prevista un’ulteriore riduzione del 60%; per tale fattispecie non si</p>
---	--

applicano il minimo tariffario di cui al comma 9 del precedente art. 19 e, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le riduzioni per fasce orarie di cui alla lett. t del presente comma. Ai fini del calcolo del canone, il periodo di 8 mesi è da considerarsi pari a 245 giorni, corrispondente alle giornate comprese nel periodo da marzo a ottobre.”

j – ter) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi che risultino autorizzate per un periodo non inferiore a 365 giorni, identificate come “dehors non stagionale” ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO “DEHORS” PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, è prevista un’ulteriore riduzione del 30%; per tale fattispecie non si applicano il minimo tariffario di cui al comma 9 del precedente art. 19 e, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le riduzioni per fasce orarie di cui alla lett. t del presente comma.”

- k) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- l) per le occupazioni temporanee di suolo finalizzate all'utilizzo di impianti adibiti ai servizi pubblici, si applica una riduzione del 50%;
- m) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 40%;
- n) per le occupazioni temporanee realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica una riduzione del 70%;
- o) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche o sindacali,

- k) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- l) per le occupazioni temporanee di suolo finalizzate all'utilizzo di impianti adibiti ai servizi pubblici, si applica una riduzione del 50%;
- m) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 40%;
- n) per le occupazioni temporanee realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica una riduzione del 70%;
- o) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche o sindacali,

<p>culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;</p> <p>p) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di esposizioni promozionali senza possibilità di vendita, si applica una riduzione dell'80%;</p> <p>q) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;</p> <p>r) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;</p> <p>s) per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>t) per le occupazioni temporanee la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° Fascia: dalle ore 06:00 alle ore 14:00 riduzione percentuale 50%; • 2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 06:00 riduzione percentuale 50%. <p>2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.</p> <p>3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%;</p>	<p>culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;</p> <p>p) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di esposizioni promozionali senza possibilità di vendita, si applica una riduzione dell'80%;</p> <p>q) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;</p> <p>r) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;</p> <p>s) per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;</p> <p>t) per le occupazioni temporanee la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° Fascia: dalle ore 06:00 alle ore 14:00 riduzione percentuale 50%; • 2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 06:00 riduzione percentuale 50%; <p><i>in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, tali riduzioni non si applicano alle fattispecie di occupazione di cui alle lettere j-bis e j-ter del presente comma.</i></p> <p>2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.</p> <p>3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%;</p>
---	---

<p>4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%; b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq; c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. 	<p>4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%; b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq; c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
--	--